

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTATI;
- INIBIZIONE PER ANNI 2 ED AMMENDA DI € 25.000,00 AL SIG. TATÒ PARIDE WALTER (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.);
- INIBIZIONE PER MESI 3 ED AMMENDA DI € 15.000,00 AL SIG. TATÒ ROBERTO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L), PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 6, COMMA 1, C.G.S. E ARTT. 1 COMMA 1, E 6, COMMA 5, C.G.S.

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 5415/481 PF10-11/SP/BLP DEL 17.2.2012)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 72/CDN del 15.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CALCIATORE MAIORINO PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. – NOTA N. 3938/1692PF09-10/AM/MA DEL 15.12.2011 –** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)

**3. RICORSO DEL CALCIATORE ARIGÒ DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. – NOTA N. 3938/1692PF09-10/AM/MA DEL 15.12.2011 –** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)

**4. RICORSO DEL CALCIATORE FERRARI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. – NOTA N. 3938/1692PF09-10/AM/MA DEL 15.12.2011 – (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)**

**5. RICORSO DEL CALCIATORE CARMINATI DE OLIVERA BARROS RAPHAEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. (NOTA N. 3938/1692 PF 09-10/AM/MA DEL 15.12.2011) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)**

**6. RICORSO DEL CALCIATORE DI TORO ELIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. (NOTA N. 3938/1692 PF 09-10/AM/MA DEL 15.12.2011) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)**

**7. RICORSO DEL CALCIATORE MARRUOCCO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. (NOTA N. 3938/1692 PF 09-10/AM/MA DEL 15.12.2011) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)**

**8. RICORSO DEL CALCIATORE MORO SOLDERA JONATAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. (NOTA N. 3938/1692 PF 09-10/AM/MA DEL 15.12.2011) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)**

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dai calciatori: Maiorino Pasquale, Arigò Davide, Ferrari Nicola, Carminati De Olivera Barros Raphael, Di Toro Elio, Marruocco Vincenzo, Moro Soldera Jonatas, li respinge.  
Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.

**9. RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTA AL CALC. SCIAUDONE DANIELE SEGUITO GARA TARANTO/ FOGGIA DEL 1° APRILE 2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 2.4.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio S.p.A. di Taranto.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 12 aprile 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete